



Circolare n. 4/2020 del 19 Febbraio 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Gentile cliente,

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.

In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili	Limite	Misura del credito d'imposta	Tempo di recupero
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento'	fino ad euro 2 milioni	6%	5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali	fino ad euro 2,5 milioni	40%	5 quote annuali di pari importo
	oltre euro 2,5 milioni - fino ad euro 10 milioni	20%	
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali	fino ad euro 700.000	15%	3 quote annuali di pari importo

Si segnala che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. **A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194**", pertanto in fattura può essere utilizzata la seguente dicitura:





**STUDIO
COMMERCIALE
GIAMBI**

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393
Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna (RA)
TEL +39 0544 590759 FAX +39 0544 590758
www.studiocommercialegiambi.it

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, come da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.

Si consiglia quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’imposta agevolabile.

Si fa infine presente che tale agevolazione è applicabile anche ai soggetti che sono nel regime forfettario e nel regime dei minimi, in quanto il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione nel modello F24.

